

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**X legislatura**

**N. 33**

**13 maggio 2015**

## PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, RANCAN, RAINIERI, DELMONTE, FABBRI, PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI, BARGI

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 NOVEMBRE 2007, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

**Oggetto Assembleare n.472**

## Relazione

Le proposte di modifica al vigente regolamento interno dell'Assemblea Legislativa nascono e traggono fondamento nella rilevante opportunità di attribuire ai lavori assembleari la massima trasparenza possibile, unitamente all'assoluta certezza nell'assunzione delle responsabilità gravanti sui singoli consiglieri, sulle rispettive formazioni politiche di appartenenza ed, infine, sull'intero organo deliberante, in conseguenza di ciascuna votazione.

Si è infatti constatato come, l'utilizzo in via ordinaria del dispositivo elettronico, consenta, in modi e tempi veloci, comparabili ad altre forme di rilevazione, l'assoluta certezza in ordine alla volontà espressa da ciascun consigliere, eventualmente anche in dissenso con il proprio gruppo, unitamente alla altrettanto assoluta trasparenza in ordine alle posizioni, singole e condivise, dallo stesso assunte.

Tale considerazione vale poi anche nei confronti della comunicazione istituzionale: con l'utilizzo del dispositivo elettronico per le votazioni, potrà essere immediatamente informata la cittadinanza in modo trasparente, esplicito e puntuale,

Le modalità proposte vanno anche in una direzione di garanzia per i consiglieri, specialmente in occasione di votazioni che siano espressione di posizioni personali di carattere etico o morale, o l'adozione di atti particolarmente delicati o di impatto sociale, casi in cui possono emergere differenze o contrarietà rispetto all'orientamento 'ufficiale' deciso dal gruppo assembleare di appartenenza.

Per questi motivi si ritiene che le caratteristiche di certezza e trasparenza sulle votazioni rese dall'Assemblea, introdotte con le modifiche in oggetto, si pongano in un'ottica di trasparenza, efficienza e certezza che sempre più, comprensibilmente, la società civile si aspetta dagli organi preposti ad amministrare le istituzioni pubbliche, specialmente se titolari di poteri legislativi ed amministrativi sempre più ampi e incisivi, come le Regioni.

I due articoli che contengono le proposte di modifica al vigente regolamento, sono volti ad istituire il voto elettronico quale modalità ordinaria di votazione, salvo i casi esplicitamente previsti, con quantificazione del tempo concesso per esprimere il voto con i dispositivi in dotazione (sessanta secondi), tempo eventualmente ridotto (fino a trenta secondi) qualora un consigliere ne faccia esplicita richiesta.

## PROGETTO DI REGOLAMENTO

### Articolo 1

L'articolo 80 (Modi di votazione), è così sostituito:

“1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano attraverso un dispositivo elettronico o per appello nominale, salvo quanto previsto all'articolo 67 e quelli riguardanti le nomine o le deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.

2. L'Assemblea vota normalmente attraverso un dispositivo elettronico, salvo diverse disposizioni dello Statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da almeno un consigliere la votazione palese per appello nominale.

3. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare attraverso il dispositivo elettronico.

4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea

procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.

5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.

6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.”

### Articolo 2

Il comma 2 dell'articolo 83 (Modalità per l'uso del dispositivo elettronico), è così sostituito:

"2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avvengono senza appello, è consentito un tempo di votazione di sessanta secondi che, su richiesta di un consigliere, può essere ridotto fino a trenta, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula."